



COMUNE DI VOLPIANO

Provincia di Torino
Servizio Personale



CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DEL COMUNE DI VOLPIANO PER L' ANNO 2011.

Premesso che:

- a seguito della riunione del 13/02/2012 le parti negoziali hanno sottoscritto l'Ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l'anno 2011
- il Revisore Unico dei Conti ha certificato la Relazione tecnico-finanziaria e illustrativa e la compatibilità degli oneri del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del Comune di Volpiano per l'anno 2011 con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge e la loro coerenza con i vincoli del C.C.N.L. (art. 40, comma 3-bis e art. 40-bis del D.lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i.)
- la Giunta Comunale con deliberazione n. 27 del 20/02/2012, dichiarata i.e., ha autorizzato il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del CCDI.

In data 27 febbraio 2012 ha avuto luogo l'incontro tra:

Delegazione di parte pubblica, nella persona del Presidente:

MISTRETTA Dott. Giuseppe – Segretario Generale

R.S.U., nelle persone di:

SCALISE Mirella
COSTANZO Pantalea
SORTINO Maria
PEROTTI Maria Teresa
CUCCA Mario

Rappresentanti territoriali C.G.I.L. – C.I.S.L.- U.I.L.

ESPOSTO Massimo
CRINIERI Maria Consiglia
CUTAIA Maurizio

le quali sottoscrivono il contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2011.

ART. 1

Procedure per l'autorizzazione alla sottoscrizione.

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo s'intende sottoscritto dalle parti e immediatamente efficace quando:

- Sia firmato dalla maggioranza delle R.S.U.;
- Sia firmato dal Presidente della delegazione di parte pubblica, previo atto autorizzativo da parte della Giunta Comunale e sentito il parere del Revisore Unico dei Conti.

ART.2
Regolamentazione del diritto di sciopero

1. Premesso che rimane tuttora in vigore l'accordo decentrato di cui al 26.05.2003 che fissa i contingenti minimi di personale per garantire i servizi essenziali, le procedure d'attivazione sono regolamentate come segue:
 - a) i responsabili del funzionamento dei singoli uffici o servizi in occasione di ogni sciopero individuano i nominativi del personale incluso nei contingenti minimi, adottando, ove possibile, criteri di rotazione;
 - b) i nominativi vengono comunicati ai singoli lavoratori interessati e alle OO.SS entro il quinto giorno precedente lo sciopero; il personale individuato ha diritto di esprimere, entro il giorno successivo, la propria intenzione di aderire allo sciopero chiedendo la sostituzione ove possibile;
 - c) durante lo sciopero i responsabili di servizio dovranno astenersi dall'assegnare lavoro straordinario al personale esentato o a quello che non avesse aderito alla manifestazione;
 - d) le rappresentanze sindacali che indicano azioni di sciopero ne daranno comunicazione con preavviso di almeno gg. 10 all'amministrazione, precisando la durata dell'astensione dal lavoro;
 - e) in caso di revoca dello sciopero le strutture e le rappresentanze sindacali che l'hanno indetto dovranno darne tempestiva comunicazione all'amministrazione e al personale.
2. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme dell'Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi essenziali nell'ambito del Comparto Regioni – Autonomie locali.

ART.3
Diritti e libertà sindacali

1. Per quanto riguarda i permessi sindacali, si prevede quanto segue:
 - a) i permessi sindacali retribuiti dei dirigenti sindacali dipendenti dell'Amministrazione sono utilizzati nel rispetto del monte ore spettante all'O.S. d'appartenenza e alla Rsu secondo le modalità previste dal CCNL del 7 agosto 1998 e successive modificazioni e integrazioni oltre che dalle altre norme vigenti in materia;
 - b) in applicazione dell'art. 30 della legge 300/1970 sono inoltre previsti, oltre il monte ore di cui sopra, permessi per le riunioni d'organismi direttivi statutarie nazionali, regionali e provinciali secondo la disciplina di cui all'art. 11 del citato CCNL quadro. L'amministrazione comunica con separato conteggio i permessi fruiti a tale titolo;
 - c) oltre il monte ore di cui sopra le OO.SS possono richiedere, per i loro dirigenti sindacali, in applicazione dell'art. 12 del già citato CCNL quadro, permessi non retribuiti per partecipazione a congressi o convegni di natura sindacale. Al fine di semplificare le procedure anche in termini di copertura previdenziale, l'amministrazione non opererà trattenute nei confronti del dipendente ma provvederà a richiedere le somme corrispondenti, al lordo di tutti gli emolumenti all'O.S. che ha presentato la richiesta del permesso.
2. Per quanto concerne le assemblee, si dispone che:
 - a) nel rispetto del limite massimo consentito, la Rsu e le OO.SS firmatarie del presente contratto collettivo decentrato integrativo possono indire assemblee del personale comunicando all'amministrazione, di norma almeno tre giorni prima, la data, il luogo e l'orario dell'assemblea che potrà interessare la generalità dei dipendenti, singoli servizi o dipendenti appartenenti a singole categorie o profili professionali, o aderenti a una O.S. firmataria del contratto; le assemblee si svolgeranno di norma in orario con minor afflusso di pubblico;
 - b) l'amministrazione fornirà idonei locali per lo svolgimento della riunione;

- c) in caso d'assemblea l'amministrazione individuerà, di concerto con le OO.SS, i contingenti minimi di personale che non potrà parteciparvi se non in reperibilità;
- d) il personale operante fuori della sede presso di cui si svolge l'assemblea è autorizzato ad assentarsi dal lavoro per il tempo strettamente necessario al trasferimento di sede e alla partecipazione all'assemblea stessa;
- e) il personale partecipante alle assemblee è considerato in servizio ordinario, il prolungamento d'orario d'assemblea oltre il proprio orario di lavoro non sarà considerato dall'Ente.

Art. 4

Informazione e partecipazione dei lavoratori.

Al fine di garantire al massimo la partecipazione dei lavoratori l'amministrazione attiverà, senza ulteriore informazione sindacale, tutti quegli strumenti atti alla circolazione dell'informazione, la raccolta di questionari anonimi di tipo percettivo sui servizi erogati, nonché "conferenze di servizio" articolate per uffici o che coinvolgano l'intero Ente. Le Conferenze di Servizio possono essere richieste anche dai lavoratori.

Art. 5

Straordinario

1. Per la corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario nell'anno 2011 l'Amministrazione destina la somma di €. 18.015,46 e l'informazione relativa all'utilizzo dello stesso avverrà con cadenza almeno semestrale.
2. Sulla base dei dati forniti, una delle parti potrà richiedere l'esame congiunto dell'utilizzo di quest'istituto contrattuale anche al fine di determinare un diverso orario di servizio e il conseguente orario di lavoro.
3. Si conviene che l'effettuazione di lavoro straordinario potrà avvenire solo previa autorizzazione del responsabile dell'ufficio o servizio cui appartiene il dipendente e dovrà essere debitamente motivata. All'obbligo della prestazione dovrà corrispondere la concreta possibilità di pagamento della stessa.
4. In sede di consuntivo, eventuali risparmi delle risorse destinate al lavoro straordinario confluiranno nel fondo di cui all'art. 15 del C.C.N.L. del 1999 e s.m.i.

Art.6


Banca delle Ore.

Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire, in modo retribuito o come permessi compensativi, delle prestazioni di lavoro straordinario, è istituita la Banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.

Nel conto delle ore confluiscono, su richiesta del dipendente, le ore di prestazione di lavoro straordinario, debitamente autorizzate, nel limite complessivo annuo stabilito di 100 ore individuali, da utilizzarsi entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di maturazione, fatta salva l'esigenza di servizio che proroga il termine. Scaduto tale termine si provvederà d'ufficio all'azzeramento di tutte le ore non recuperate entro il termine predetto.

Il limite individuale di autorizzazione al lavoro straordinario è fissato in 100 ore annue.

Il dipendente è tenuto a comunicare, contestualmente alla richiesta di autorizzazione, al proprio Funzionario responsabile, le prestazioni di lavoro straordinario di cui richiede il pagamento ovvero che intende usufruire con riposo compensativo. Le ore di lavoro straordinario di cui si richiede il recupero



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.

non potranno in alcun modo essere successivamente richieste in pagamento.

Tale annotazione dovrà essere riportata nel prospetto riassuntivo.

A livello di Ente possono essere realizzati a richiesta delle OO.SS. incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell'andamento della Banca delle Ore.

Le maggiorazioni previste per le prestazioni di lavoro straordinario da utilizzarsi come permessi compensativi, vengono pagate nelle scadenze previste per il pagamento del lavoro straordinario, con utilizzo del fondo previsto per le prestazioni di lavoro straordinario.

Le prestazioni di lavoro straordinario rese oltre il limite delle 100 ore per le quali si chiede il recupero, non danno luogo alla corresponsione delle maggiorazioni orarie.

L'effettuazione di ulteriori ore di straordinario oltre il limite delle 100 sarà possibile se nel budget del Settore/Servizio sussisterà la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 14 comma 1 del C.C.N.L. del 01.04.1999; l'ulteriore effettuazione di ore di lavoro straordinario potrà trovare eventuale copertura nel fondo di cui all'art. 14, comma 2 del C.C.N.L. del 01.04.1999.

L'autorizzazione all'effettuazione di ore di lavoro straordinario oltre le 100 dovrà essere confermata dal Segretario Generale.

Art. 7

Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività.

1. Il fondo è costituito ai sensi dell'art. 15 del C.C.N.L. del 01.04.1999, degli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. del 22.01.2004, dell'art. 4, comma 1 del C.C.N.L. del 9.05.2006, dell'art. 8, c. 2 del C.C.N.L. del 11/04/2008 e della deliberazione di G.C. n. 225 del 12/12/2011, esecutiva.
2. In particolare, le parti concordano:
 - per l'anno 2011 le risorse sono così quantificate:

COSTITUZIONE FONDO	Anno
	2011
Lettera a) primo comma art. 15	
Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. b) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno)	
Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. c) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per compensare particolari posizioni di lavoro e responsabilità)	
Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. d) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per la qualità della prestazione individuale)	
Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. e) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi)	€ 77.677,78
Lettera g) primo comma art. 15	
L'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1995	€ 14.681,15
Lettera j) primo comma art. 15	
Importo pari al 0,52% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento	€ 7.334,28

Risorsa a carico del bilancio dell'Ente necessaria alla copertura del maggior incremento stipendiale a seguito corresponsione indennità di vacanza contrattuale anno 2010 collegata alle posizioni economiche già acquisite dai lavoratori in servizio	€.	228,86
Risorsa posta a carico del bilancio dell'Ente che, in applicazione dell'art. 33, comma 4, lett. a), è destinato a coprire una parte del costo dell'indennità di comparto istituita dal CCNL del 22/01/2004.	€	4.257,83
PARTE VARIABILE FONDO		
Secondo comma art. 15		
Eventuale integrazione, da stabilire in sede di contrattazione decentrata integrativa e compatibilmente con una adeguata capacità di spesa prevista in bilancio, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo delle singole voci di cui sopra, fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 1997.	€	16.925,26
Art. 15, comma 1, lett. k del C.C.N.L. del 01/04/1999		
Le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'articolo 17: Compensi ICI: € 9.788,25 Compensi progettazione presunti: € 27.461,81 Compensi condono edilizio presunti: € 3.357,97 Compensi redazione variante al piano regolatore: € 4.863,94 Censimento della popolazione: € 5.360,00	€.	50.831,97
TOTALE FONDO VARIABILE ANNUALE	€.	67.757,23
TOTALE FONDO ANNO 2011	€.	229.216,74
Risparmi della disciplina straordinario anno precedente	€.	6.860,17
Risparmi del fondo anno precedente	€.	90,83
TOTALE RISORSE DA RIPARTIRE	€.	236.167,74

Art.8

Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

Nell' anno 2011 il surriferito fondo viene utilizzato come segue:

	Anno 2011
UTILIZZO FONDO	
	Anno 2011
a) Progressioni economiche orizzontali	€ 71.002,00
b) Indennità di comparto art.33 ccnl 22/01/04	€ 34.340,00
c) primo inquadramento di alcune categorie di lavoratori in applicazione del CCNL del 31.3.1999 (area di vigilanza).	€ 479,03
d) Indennità educatori asilo nido	€ 6.725,00
TOTALE RISORSE STABILI INDISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE	€ 112.546,03

OR

ST

CANTARL

Lucas











e) indennità di turno. Anno 2011: (8 vigili + 6 educatrici). Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell'ente. I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore.	€ 22.025,00
f) rischio. Anno 2011 Nell'anno 2011 fruiscono della indennità i dipendenti: MASCHIO, BOSSETTO, COMETTO, BERTAGNINI, PO, LAURIOLA, GHIRARDI	€ 1.610,00
g) maneggio valori. Anno 2011 L'indennità giornaliera è fissata € 1,03. Fruiscono di tale indennità l'economista GONELLA e, in caso di sua assenza, la sostituita MASSA	€ 253,00
h) reperibilità. Anno 2011 (8 vigili + 6 operai + a volte n. 1 Istruttore tecnico/geometra) Reperibilità: è l'attività di rientro in servizio, entro 45 minuti, su chiamata per svolgere un intervento d'emergenza. Il rientro in servizio determina il pagamento dello straordinario e la perdita dell'indennità di reperibilità. La reperibilità, per addetto, non deve superare il numero di 6 volte al mese. Servizi reperibili: Ufficio tecnico - polizia municipale	€ 10.395,00
i) Attività prestata nel giorno di riposo settimanale	€ 1.131,00
k) Compensi ICI, progettazione, condono edilizio e redazione variante al piano regolatore	€ 50.831,97
l) disagio. Anno 2011 : NECROFORO (30 € al mese per la particolarità dell'orario di lavoro che non prevede continuità tra giorno non lavorativo e giorno festivo) - ADDETTE AL SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE nella misura di € 12,91 per ogni prestazione lavorativa giornaliera effettuata nella mattinata del sabato, per l'apertura degli uffici, con recupero delle ore prestate.	€ 1.550,00
m) indennità particolari posizioni Fruiscono della indennità: 1 dipendente che svolge funzioni vicarie nel Settore "Polizia Municipale": € 1.800,00 Altri dipendenti che svolgono particolari funzioni nei vari Settori/Servizi: Servizio Finanziario: € 1.800,00; Settore Servizi Amministrativi ed Affari Istituzionali: € 1.400,00; Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio: € 1.400,00	€ 6.400,00
n) indennità particolari responsabilità Anno 2011. Fruiscono della indennità 4 dipendenti dei servizi demografici nominati Ufficiale di Stato Civile e Anagrafe (art. 36, comma 2 del C.C.N.L. 22.01.2004)	€ 1.200,00

		-€ 34.340,00	Indennità di comparto			-€ 253,00	Man. valori
		-€ 479,03	Primo inquadramento dell' area vigilanza			-€10.395,00	Reperibilità
		-€ 6.725,00	Ind.educatori asilo nido art. 6 CCNL Biennio 00-01 e art. 31, comma 7 CCNL 14.09.2000			-€ 1.131,00	Art.24C.C.N.L.2000
Totale utilizzo		-€. 112.546,03				-€ 1.550,00	Disagio
Risorse stabili ancora disponibili		€ 48.913,48	(161.459,51-112.546,03)				
						-€ 6.400,00	Particol. posizioni
							Settore Finanziario: €. 1800,00 Settore Polizia Municipale: €. 1800,00 Settore Servizi Amministrativi ed Affari Istituzionali: €. 1400,00 Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio: €. 1.400,00
						-€ 1.200,00	Part. Respons.
						-€ 2.808,00	Nido estivo
						-	Produttività
						€.25.417,74	

- Compensi per l'incentivazione della produttività collegata ad obiettivi per l'anno 2011: € 25.417,74
La produttività è destinata a finanziare gli obiettivi contenuti nel PIANO PERFORMANCE 2011 che coinvolgono i dipendenti e verrà erogata secondo la seguente metodologia di valutazione:

Il sistema prevede cinque fasce di valutazione.

Per ogni fascia è previsto un valore minimo di ingresso collegato alla scala di valutazione.

La fascia E corrisponde a valutazioni inferiori alla dimensione dell'adeguatezza pari al 65%.

Il collocamento in tale fascia produce gli effetti previsti dalla legge e dal contratto per i casi di mancato raggiungimento degli obiettivi di performance e, pertanto, ai dipendenti che vi si collocano non viene erogata alcuna produttività.

La fascia D rappresenta la dimensione della prestazione adeguata: l'ingresso in tale fascia è associato a valutazioni maggiori o uguali al 65% e fino a 74,99% e comporta la liquidazione del 70% della produttività.

La fascia C è associata a valutazioni comprese tra 75% e 84,99% e comporta la liquidazione dell' 80% della produttività.

La fascia B è associata a valutazioni comprese tra 85% e 89,99% e comporta la liquidazione del 90% della produttività.

[Handwritten signatures and initials]

La fascia A rappresenta la fascia di merito alta: l'ingresso in tale fascia è associato a valutazioni maggiori o uguali al 90%.

Il personale collocato in fascia A ha diritto a percepire il 100% della produttività e, inoltre, sarà destinatario delle economie delle altre fasce in modo direttamente proporzionale al punteggio ottenuto.

Ricorsi: nei confronti della valutazione effettuata dal Responsabile di Settore/Servizio il dipendente interessato potrà formulare all' O.I.V eventuali controdeduzioni entro il termine perentorio di 15 giorni naturali dalla ricezione della stessa. Decorso tale termine, senza che siano pervenute controdeduzioni, la valutazione diviene definitiva.

Art. 9 **Personale dell' asilo nido**

Nel periodo fine giugno - inizio luglio 2011 è stato attivato l'asilo nido estivo, come attività integrativa.

Nel periodo di attivazione del nido estivo, in aggiunta al trattamento economico contrattuale, è stata corrisposta alle educatrici, per ogni giornata di effettiva presenza, la somma di € 24,00.

Per l'anno scolastico 2011/2012 la prestazione di lavoro del personale educativo dell' asilo nido destinata al rapporto diretto educatore - bambini è stata fissata in trenta ore settimanali, altre due ore e mezza sono state destinate a sostegno alla sezione, (allestimento "angoli" e riordino del materiale ludico, preparazione materiale e sussidi didattici, incontri periodici con operatori A.S.L. 7 e dei servizi, riunioni con il responsabile e colloqui preliminari con i genitori). Le rimanenti due ore e mezza confluiscono nel monte ore di cui al comma 2 dell'art. 31 del C.C.N.L. Integrativo del 14.09.2000 e sono destinate alle attività integrative quali: collettivi e riunioni tra educatori e/o tutto il personale del nido, riunioni serali con i genitori, partecipazione a convegni, attività attinenti a corsi di formazione, letture e formazione individuale, stesura relazioni e progetti, preparativi ed organizzazione feste con le famiglie utenti, preparazione e gestione apertura straordinaria del nido per pubblicizzare l' iniziativa. 30 ore vengono timbrate nella settimana di riferimento mentre le restanti 5 ore sono effettuate anche in settimane diverse in relazione alle esigenze di servizio.

Nei giorni lavorativi di chiusura dell'Asilo Nido (periodo Natalizio e Pasquale) il personale è a disposizione per attività di aggiornamento, programmate dall'ente, o per attività lavorative connesse al profilo di inquadramento.


Durante la chiusura per gli eventuali ponti, il personale è in recupero straordinari o in ferie (in caso di indisponibilità di ore di straordinario).

Al personale educativo dell'Asilo nido che consuma il pasto con i bambini, la mensa è stata corrisposta gratuitamente e l'orario per il consumo del pasto è stato compreso nell' orario di lavoro.



IL Presidente della delegazione trattante di parte pubblica

IL SEGRETARIO GENERALE
(MISTRETTA Dott. Giuseppe)




R.S.U.

SCALISE Mirella




SORTINO Maria




CUCCA Mario



COSTANZO Pantalea



PEROTTI Maria Teresa



Rappresentanti territoriali C.G.I.L.- C.I.S.L.-U.I.L

ESPOSTO Massimo



CRINIERI Maria Consiglia



CUTAIA Maurizio

